

TI_GERICHTE 72.2005.23 vom 7. Juli 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-07-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2005.23

FR: TI_GERICHTE 72.2005.23 du 7 juillet 2005

IT: TI_GERICHTE 72.2005.23 del 7 luglio 2005

Regeste

Violenza carnale, coazione sessuale, reato collettivo (200 CP)

Erwägungen

E. 1

all'espulsione a vita dalla Svizzera. § RC 1, difensore della Parte Civile, la quale si associa integralmente alla pubblica accusa in merito alla colpevolezza dell'accusato e chiede l'accoglimento dell'istanza di risarcimento danni, con il relativo aggiornamento prodotto al dibattimento, elencando le sofferenze psico-fisiche patite dalla sua cliente a causa dei brutali abusi infertile. In particolare la difesa enuncia la pedissequa chiusura totale della vittima verso l'esterno con manifestazioni di umore depresso, caratterizzato dalla paura per ogni cosa, la sensazione di non essere pulita, nonché la difficoltà ai rapporti interpersonali. La difesa fa notare altresì che la sua assistita ha già percepito solo fr. 1'000.- a valere quale torto morale. Chiede perciò che le vengano assegnati ulteriori fr. 20'000.- nonché che le vengano riscalzate le spese legali di patrocinio per un importo di complessivi fr. 26'588,20. § Il Difensore, il quale invita, come premessa, la Corte a spossessarsi dall'emotività ai fini dell'emanazione di un giudizio obiettivo, pur in presenza di fatti che suscitano ribrezzo ed indignazione. Dichiaro poi che l'atto d'accusa andrebbe corretto, sostenendo che non vi è prova alcuna circa un eventuale ruolo assunto dall'imputato di cosiddetto "capo-branco", tanto meno la prova di una premeditazione nell'agire, trattandosi di fatti improvvisati dai tre correi. Fa notare che AC 1 non fu colui che abusò maggiormente della vittima. Considera inoltre che i fatti debbano essere letti in un contesto laddove tutti agivano sotto l'influsso dell'alcool, escludendo comunque la scemata responsabilità. Ai fini della commisurazione della pena, la difesa sostiene che non debba essere irrogata all'imputato una pena più severa di quella inflitta a _____ in ossequio al principio della parità di trattamento. La difesa fa valere inoltre l'applicazione dell'attenuante del lungo tempo trascorso ai sensi dell'art. 64 CP ritenendo che l'accusato ha comunque mantenuto una buona condotta dopo i fatti del 1994/1995, rilevando che l'evasione non è un reato punibile per il codice penale svizzero, nonché che le infrazioni perpetrate da AC 1 dopo il 1994, quo alla guida in stato d'ebbrezza ed alla presunta accusa di detenzione illegale d'armi, non sono in ogni caso di gravità tale da inficiare il concetto di buona condotta. In conclusione, la difesa pone l'accento sulla vita e la figura del suo assistito, in particolare sul trascorso difficile, quo al divorzio, facendo notare che AC 1 si è rifatto una vita dal 2003, avendo smesso di bere, avendo una professione ed una relazione sentimentale stabile con _____, per il che, è opinione della difesa, che non avrebbe più senso, tanto meno un effetto deterrente, rimandarlo in carcere. Tutto ciò considerato, il Difensore, posto il concorso retrospettivo ex art. 68 cpv. 2 CP, quale pena aggiuntiva a quella inflitta all'accusato il 18.11.1996 dal tribunale portoghese, postula una pena non superiore a 8 mesi di reclusione. Da ultimo, il difensore

dichiara di non opporsi all'espulsione né al riconoscimento delle pretese di Parte Civile, chiedendo comunque che le pretese vengano commisurate alla gravità del caso ed alla giurisprudenza in materia. Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti quesiti: AC 1 1. È autore colpevole di: 1.1 violenza carnale per avere, tra il 30 e il 31 agosto 2003, a _____, _____ e _____, agendo in correatà con _____ e _____, usando violenza e minaccia, rendendola comunque inetta a resistere, costretto PC 1 a subire tre congiunzioni carnali? 1.1.1 Trattasi di reato collettivo giusta l'art. 200 CP?

E. 1.2

coazione sessuale per avere, tra il 30 e il 31 agosto 2003, a _____, _____ e _____, agendo in correatà con _____ e _____, usando violenza e minaccia, comunque rendendola inetta a resistere, costretto PC 1 a subire un coito anale? 1.2.1 Trattasi di reato collettivo giusta l'art. 200 CP? E come meglio descritto nell'atto d'accusa. 2. Può beneficiare di attenuanti specifiche giusta l'art. 64 CP? 3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena: 3.1 privativa della libertà? 3.2 accessoria dell'espulsione? 4. Deve essere condannato a risarcire l'indennità richiesta dalla Parte Civile? Considerato, in fatto ed in diritto 1. AC 1 è nato il _____ a _____, in Portogallo, membro di una famiglia numerosa di 9 tra fratelli e sorelle e di modeste condizioni economiche. Il padre si occupava di un piccolo commercio di ferro vecchio (ma anche di carta usata: cfr. classificatore acc. 20/05, sezione atti istruttori, AI 25, pag. 13), ma era stato anche contadino ed era per un certo periodo anche emigrato in Germania in cerca di un reddito migliore. La madre, comprensibilmente data la prole numerosa, era casalinga. L'accusato, in ragione delle difficoltà economiche della famiglia, afferma di avere dovuto interrompere gli studi già in quarta elementare (per il che egli in età adulta avrebbe poi frequentato due ulteriori anni di scuola primaria) per aiutare il padre nella sua attività. Nel 1981, all'età di _____ anni è emigrato in Svizzera dove ha trovato lavoro quale aiuto cucina prima e cuoco poi in vari esercizi pubblici del nostro cantone. Sostiene in proposito di avere lavorato presso il _____ di _____, poi da tale _____, quindi a _____ al ristorante sito alla partenza della funivia, al _____ di _____ (che appartiene oggi ad un suo fratello) e presso _____ di _____, ritenendo di avere lasciato la Svizzera nel 1991 (classificatore acc. 20/05, sezione atti istruttori, AI 3, verbale 15 novembre 2004 dell'accusato, pag. 2). In realtà, è lecito pensare che egli abbia abbandonato la Svizzera al più tardi già verso la fine del 1989, ma probabilmente nel corso del 1988: il 30 novembre 1989 (come meglio si dirà più avanti) il Tribunale correzionale del distretto di Losanna l'ha condannato infatti in contumacia per fatti risalenti al giugno 1988 (doc. TPC 16), ma già dal 7 gennaio 1987 il AC 1 risultava colpito da un provvedimento amministrativo di divieto d'entrata in Svizzera della durata di 3 anni (AI 3, pag. 2; doc. TPC 16, pag. 6). Dalla sentenza resa nei suoi confronti in Portogallo (della quale pure si dirà meglio in seguito), risulta che egli avrebbe vissuto anche in Lussemburgo per almeno 3 anni, ciò che l'accusato ha confermato al dibattimento. Quindi, ma sulle date non vi è certezza, sarebbe rientrato in Portogallo nel 1991/1992 (data in cui avrebbe divorziato dalla prima moglie) ed avrebbe acquistato un ristorante, poi rivenduto dopo due anni (classificatore acc. 20/05, sezione verbali PP, verbale 3 dicembre 2004 avanti al PP, n. 5, pag. 16), come ribadito al dibattimento, mentre che dalla predetta sentenza portoghese risulterebbe che egli, più modestamente, al rientro in patria avrebbe ripreso a lavorare con il padre nella raccolta e rivendita di carta usata (classificatore acc. 20/05, sezione atti istruttori, AI 25, pag. 13). Ed in effetti, a riprova quanto meno del fatto

che all'epoca egli non era più ristoratore in proprio, dagli atti in possesso delle autorità elvetiche risulta che egli il 4 febbraio 1993 aveva presentato domanda per l'ottenimento di un permesso di lavoro, richiesta che era stata respinta con decisione che egli aveva impugnato senza successo. Dal 1° agosto 1993 era tornato come "turista" a _____, annunciandosi per un periodo di 3 mesi all'ente Turistico del _____ (classificatore acc. 20/05, sezione verbali di polizia, verbale 23 novembre 2004, n. 4 e allegati) in quanto alla ricerca di un lavoro (classificatore acc. 20/05, sezione verbali PP, verbale 24 novembre 2004, n. 1, pag. 2). Rientrato precipitosamente in patria (nelle circostanze che vedremo) alla fine dell'agosto del 1993, sarebbe tornato al paese natale, mentre che verso la fine del 1995 si sarebbe trasferito nella zona di Lisbona, svolgendo il mestiere di cuoco, cosa che farebbe a tutt'oggi, salvo una parentesi nel 1999 (dopo la scarcerazione) in cui aveva nuovamente lavorato con il padre. Dal 2002 si è trasferito nel paese in cui vive l'ultima sua compagna, con la quale convive, sempre esercitando la professione di cuoco.

E. 1.05

per mille, si avrebbe comunque un tasso alcolemico al momento dei fatti dell'1.45 per mille, comunque insufficiente per riconoscere uno stato giuridicamente rilevante di anche parziale scemata responsabilità. Tolto perciò quello che in definitiva è solo il tentativo di scaricare sull'alcool le proprie colpe (limpide in tal senso dichiarazioni predibattimentali quali "... se fossimo stati sobri non sarebbe successo" e "... non sono stato io bensì l'alcool"), la verità (comunque accertata in base ai predetti calcoli) è racchiusa in un frammento di sincerità contenuto nella sua lettera 22 febbraio 2005 al Procuratore Pubblico, in cui riconosceva nella sostanza di non essere stato pregiudicato dall'alcol nell'esercizio delle proprie facoltà mentali (classificatore acc. 20/05, sezione corrispondenza, n. 36): "Ammetto che la sera dei fatti io e due portogese avevamo bevuto un po' troppo compresa la signora che ora mi accusa, ma malgrado questo ero ancora in possesso delle mie facoltà mentali." il che, a mente della Corte, chiude definitivamente ogni discorso sul tema della scemata responsabilità.

11. Secondo l'art. 190 cpv. 1 CP chi costringe una persona di sesso femminile a subire una congiunzione carnale, segnatamente usando minaccia o violenza oppure esercitando su di lei pressioni psicologiche o rendendola inetta a resistere, commette violenza carnale ed è punito con la reclusione fino a 10 anni. Parimenti, l'art. 189 cpv. 1 CP punisce con la reclusione sino a 10 anni o la detenzione chiunque costringe una persona a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere. L'art. 200 CP, poi, stabilisce che se un reato contro l'integrità sessuale è stato commesso insieme da più persone, il giudice può aumentare la pena sino a una volta e mezzo quella comminata, ma senza andare oltre il massimo legale della specie di pena. Elemento comune dei primi due disposti - che proteggono la libera determinazione in ambito sessuale (DTF 119 IV 309 consid 7a) - è la coazione esercitata per indurre una persona, contro il suo volere, a fare o subire un rapporto sessuale completo o un altro atto di tipo sessuale (DTF 119 IV 309 consid 7b). Relativamente ai mezzi utilizzati per costringere la vittima, i disposti citati menzionano, in particolare, la minaccia, la violenza, le pressioni psicologiche e il fatto di rendere la vittima inetta a resistere. Per minaccia - che non deve necessariamente essere grave (come prevedeva il vecchio diritto) né riferirsi solo a danni corporali - bisogna intendere che l'autore, a parole o con il suo comportamento, induce la vittima a temere un serio pregiudizio per farla cedere (DTF 122 IV 100; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 6. ed. p. 378; Stratenwerth, Schweiz. Strafrecht, Bes. Teil I, 5. ed. p. 158 no 7). Per violenza va inteso il ricorso a una forza fisica più intensa di quella necessaria per il

compimento di un atto nelle circostanze ordinarie della vita (DTF 87 IV 69), ritenuto tuttavia che non è necessario il ricorso a forme qualificate di violenza ed è sufficiente che l'autore trattenga la vittima grazie alla propria superiorità fisica (DTF 122 IV 100; Jenny/Schuhbart/Albrecht, Kommentar zum schw. Strafgesetzbuch, art. 189 n. 16). Le pressioni psicologiche consistono nell'assoggettamento della vittima analogo a quello conseguente alla minaccia o alla violenza ottenuto senza ricorrere a questi mezzi di costrizione, ad esempio minacciando di un serio pregiudizio una persona vicina alla stessa vittima oppure provocando un perdurante sentimento di paura nella vittima medesima e approfittando di tale situazione (DTF 124 IV 154). In generale non è quindi necessario, perché sia dato il reato in discussione, che la vittima si difenda fino all'esaurimento delle proprie forze, sufficiente essendo che vi rinunci, ad esempio per effetto della paura oppure perché considera ogni resistenza vana o causa di inconvenienti non sopportabili (DTF 75 IV 113; cfr. anche DTF 115 IV 217; DTF 119 IV 309 consid 7b). 12. Non occorre ripercorrere ulteriormente i fatti posti a giudizio per stabilire che essi configurano gli ascritti reati di violenza carnale, in relazione alle congiunzioni carnali alle quali la vittima è stata obbligata, e di coazione sessuale per rapporto all'atto sessuale costituito dal coito anale, poco importa se consumato o solo tentato. Del tutto pacifico è inoltre che entrambi i reati sono aggravati ai sensi dell'art. 200 CP per essere stati commessi collettivamente. Per effetto dei combinati art. 68, 189, 190 e 200 CP, la possibile comminatoria di pena per AC 1 è perciò di 15 anni di reclusione. 13. Inoltre, l'art. 187 cifra 1 CP stabilisce che chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di 16 anni è punito con la reclusione sino a 5 anni o con la detenzione. Per effetto dell'art. 68 cifra 1 CP, qualora questo reato venga commesso ripetutamente la pena massima comminabile può essere aumentata sino ad un massimo di 7 anni e 6 mesi di reclusione. E' incontrovertibile che i fatti per i quali il AC 1 è già stato condannato in Portogallo alla pena di 4 anni di reclusione (circa

E. 2

figli con la compagna con la quale viveva durante i tempi dei fatti denunciati, non ha avuto figli con la donna con cui è stato sposato. I figli sono mantenuti dalle rispettive madri e dalla pubblica assistenza, essendosi l'imputato dimesso dagli obblighi paterni." L'accusato ha ammesso in aula di non avere rapporti con i tre figli nati in Lussemburgo, mentre che manterrebbe delle relazioni personali con gli altri tre figli, in favore dei quali effettuerebbe anche dei pagamenti secondo le sue disponibilità. Interrogato sulle sue prospettive future, si dichiara intenzionato a mantenere la relazione con l'attuale compagna (sentita in aula come testimone), grazie al cui aiuto egli si sarebbe affrancato dal problema della dipendenza dalle bevande alcoliche che ha segnato buona parte della sua esistenza. Desidera pertanto fare ritorno in Portogallo per riprendere una vita "normale", svolgendo il proprio lavoro di cuoco, che lo appassiona. A sostegno di questo intento ha prodotto in aula una bozza d'accordo con il cognato _____ per un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito alberghiero e della ristorazione, secondo il quale il _____, che ha già acquistato l'immobile, dichiara di voler assumere l'accusato al suo rientro in Portogallo, quale cuoco e consulente per la ristorazione (doc. dib. 4, 5 e 6).

E. 3

Come in parte si evince dal predetto riferimento a sentenze svizzere e portoghesi, l'imputato ha già subito numerose condanne.

E. 3.1

Il primo decreto d'accusa a suo carico, emesso dall'allora Procuratore Pubblico della giurisdizione sottocenerina, data dell'8 marzo 1985 e gli ha inflitto una multa di fr. 540.-- per guida in stato di ebbrietà (0.9 per mille) (cfr. plico doc. 18 TPC, in cui si trovano tutti i decreti d'accusa).

E. 3.2

Seconda condanna per guida in stato di ebbrietà l'8 aprile 1996 (1.37 per mille), ma anche per minaccia e contravvenzione alla Legge cantonale sul commercio delle armi e munizioni e sul porto d'armi in relazione al porto di una pistola scaccia cani. Per questi fatti il AC 1 è stato condannato a 9 giorni d'arresto da espiare.

E. 3.3

La circostanza non l'ha minimamente impressionato: già il mese successivo, il 20 maggio 1986, è infatti stato nuovamente condannato, questa volta a 15 giorni d'arresto da espiare, per ripetuta circolazione nonostante la revoca.

E. 3.4

Anche questa terza sanzione è risultata infruttuosa, visto che il AC 1 in quel periodo incassava un decreto d'accusa al mese. Il 25 giugno 1986 è perciò stato nuovamente condannato, questa volta per ripetuto furto in danno del _____ di _____, a 15 giorni di detenzione da espiare.

E. 3.5

Nuova condanna il 17 novembre 1986, allorché il AC 1 è stato sanzionato con 30 giorni d'arresto, sempre da espiare, per vie di fatto, ripetuta infrazione circolazione nonostante la revoca, infrazione alle norme sulla circolazione e (nuovamente) infrazione alla legge cantonale sul commercio delle armi e munizioni e sul porto d'armi per avere recato con sé ed estratto in pubblico una pistola scaccia cani. Dopo 5 condanne, l'autorità amministrativa ha deciso che il mercato del lavoro locale poteva prescindere da una presenza come quella del AC 1, che dava visibile prova di essere poco educabile, a dispetto dell'erogazione di condanne con pene detentive, seppur brevi, da espiare, ed ha perciò (come detto) emesso a suo carico un divieto d'entrata in Svizzera per un periodo di tre anni (doc. TPC 16, pag. 8).

E. 3.6

A dispetto di tale divieto, nel giugno del 1988 il AC 1 si trova a Losanna, e commette nuovi e questa volta pesanti illeciti. Con un connazionale, improvvisa una corsa d'automobili su strada ed incorre in un grave incidente, che provoca serie ferite alla passeggera della sua auto. Il AC 1 nella circostanza ha violato i doveri in caso d'infortunio ed inoltre ha istigato allo sviamento della giustizia, per avere fatto dichiarare ad un terzo, contrariamente a verità, di essere stato al volante della vettura condotta in realtà dall'accusato. Per questo, oltre che per violazione alla LDDS data dall'aver disatteso il divieto d'entrata, il 30 novembre 1989 il Tribunale correzionale del distretto di Losanna lo ha condannato in contumacia alla pena di 1 anno di detenzione (da espiare) e alla pena accessoria dell'espulsione (effettiva) dalla Svizzera per 5 anni. Alla luce di questa sentenza sorprende che l'accusato abbia potuto rientrare in Svizzera ed annunciarsi impunemente come turista il 1° agosto 1993, dovendo egli secondo logica essere arrestato per espiare la condanna inflittagli nel 1989 e sanzionato per la violazione del bando commessa nell'occasione.

E. 3.7

Fino a qui i precedenti penali, cioè quanto risulta a suo carico prima dei fatti posti a giudizio. Il curriculum penale dell'accusato non è però terminato, esistendo a suo carico altre successive condanne. Si ha in particolare che il 19 dicembre 1996 egli è stato condannato dal Tribunale di _____ alla pena di 5 anni di reclusione (ridotta a 4 anni in sede ricorsuale con successiva sentenza 18 giugno 1997) per il reato di ripetuto abuso sessuale di minore. Dalla motivazione della sentenza di primo grado (cfr. la traduzione in italiano nel classificatore acc. 20/05, sezione atti istruttori, AI 25, pag. 11 e segg.) si evince che egli nell'estate del 1995 era assiduo frequentatore del bar e ristorante " _____ " in località _____, tanto entrare in confidenza con i proprietari, che hanno commesso l'errore di fidarsi di lui. Durante le vacanze scolastiche, la figlia dei proprietari, nata il 4 aprile 1982, e che quindi all'epoca aveva poco più di 13 anni, aiutava i genitori nella conduzione del locale. La sera, tuttavia, essa chiedeva di essere accompagnata a casa, incombenza che i genitori il 29 luglio 1995 hanno affidato all'accusato, che si era offerto alla bisogna. Giunti a destinazione, egli sarebbe entrato nell'appartamento con lei, le avrebbe rivolto dei complimenti, indi avrebbe tentato di baciarla, ma senza successo. Egli, tuttavia, sapendo che la fanciulla era a casa da sola, si sarebbe ripresentato qualche giorno dopo (in data non precisata) riuscendo a farsi aprire la porta con un espediente. Quindi, secondo gli accertamenti di quella sentenza (doc. citato, pag. 12): " Una volta dentro l'appartamento, l'imputato ha iniziato nuovamente a dire che lei era bella, che gli piace molto, e a accarezzarle i seni, ha iniziato a toglierle i vestiti e la sdraiata sul divano del salotto, dove l'ha svestita dalla vita in giù. Dopo di che, l'imputato si è tolto i pantaloni e si è sdraiato sopra di lei, introducendo completamente il pene eretto, nella vagina, dove lo ha mantenuto per un certo tempo, ritirandolo unicamente per l'eiaculazione all'esterno. L. non voleva né che l'imputato la sdraiasse sul divano, né avere rapporti sessuali con lui, ma non ha offerto resistenza, soffrendo passivamente il rapporto sessuale. Prima di lasciare l'appartamento, l'imputato ha detto alla minorenni di non raccontare nulla di ciò che era successo ai genitori, se no lui avrebbe detto loro che vi era stato il consenso di L." Questo squallido episodio non è purtroppo rimasto un caso isolato (sentenza citata, pag. 12): " Durante le vacanze scolastiche fino alla fine del mese di novembre dello stesso anno, l'imputato e la minorenni hanno continuato ad avere rapporti sessuali, con l'introduzione del pene nella vagina e eiaculazione all'esterno, con regolarità, circa una volta alla settimana. Tali rapporti accadevano sempre di notte, alle ore 21 circa, o quando l'imputato si presentava nell'appartamento o quando la trasportava in vettura dal lavoro dei genitori, con la scusa di portarla a casa, eccetto l'ultima volta, che è successa all'interno della vettura dell'imputato, vicino al palazzo dove abitava la minorenni, dietro lo stabile denominato "Shopping center". L'imputato avrebbe continuato a mantenere tali rapporti, se la sorella della minorenni, S., non avesse scoperto all'inizio del mese di dicembre ciò che stava succedendo." La Corte, data questa fattispecie, non ha ritenuto comprovato che il AC 1 abbia ottenuto i rapporti sessuali con la violenza, accertando comunque (pag. 13): " ...che la minorenni non voleva, di libera scelta, avere il primo rapporto sessuale, ma non si è neanche opposta, avendo assunto un atteggiamento passivo. La condotta dell'imputato, più che mantenere rapporti sessuali con la minorenni per mezzo della violenza, avvicinasì al concetto di seduzione o sfruttamento dell'inesperienza. Non vuole questo dire, anzi tutt'al contrario, che la condotta dell'imputato non sia illecita o riprovevole. In verità riempie tutti gli elementi del tipo di reato previsto nell'art. 172 N. 2 del CP, che punisce con la detenzione da 3 a 10 anni "chi ha rapporti sessuali con minori di 14 anni". Certo è comunque che la vittima ha riportato tangibili e notevoli conseguenze dal profilo

psicologico e morale (pag. 13): " Dopo e dovuto a questi fatti, L. ha iniziato a chiudersi, era vergognosa e intimorita davanti a genitori e amici, avendo pensato di morire per essere libera di tutto ciò. L'accaduto è venuto a conoscenza dove L. viveva, una piccola località nella periferia di _____, così che L. era motivo di commenti tra i colleghi e persone conosciute. E' stata bocciata quell'anno scolastico. Ha dovuto essere seguita da uno psicologo della scuola che frequentava ed è stata in cura da uno psicologo di _____. Pian piano sta recuperando, però sente che nel piccolo locale dove vive difficilmente tutto sarà dimenticato e si ripercuoterà anche in età adulta e nelle sue prospettive di avere una vita normale come donna." Al momento di determinarsi sulla gravità del reato commesso dal AC 1 e sull'entità della sua colpa, quella Corte ha ritenuto che (pag. 15) " Il grado di illiceità è elevato. Non è in causa l'autodeterminazione della vittima bensì la sua incapacità naturale, la mancanza di maturità per comprendere e valutare in tutta la sua dimensione la relazione sessuale. Una bambina di 13 anni non può in nessun modo essere sottomessa ad una esperienza sessuale con un uomo adulto, su penalità di compromettere la sua percezione futura della sessualità, non potendo lasciar di creare una immagine frustrante della sessualità, che si può ripercuotere nella propria identità adulta della minorenni. Nel caso concreto, l'accusato si è inoltre approfittato del rapporto di fiducia stabilito con i genitori, per meglio riuscire nei suoi intenti. Anche il grado di colpa è elevato, sia per il periodo di tempo durante il quale l'imputato ha mantenuto il reato, sia per il fatto che si tratta di un uomo esperto nelle relazioni con il sesso opposto, anche per la quantità di donne con cui ha avuto figli, oltre la moglie. Non è in causa la sua libertà sessuale. E' in causa la mancanza di libertà e capacità di autodeterminazione della minorenni, vista l'età. La libertà finisce dove comincia la libertà altrui e il rispetto per i diritti altrui, nel caso concreto per i diritti della bambina a crescere in una forma sana. Dall'altro lato l'accusato rivela una personalità disturbata che, come riferito nel verbale d'inchiesta non gli permettono di assumere le relazioni che stabilisce con il sesso opposto." Dal che la condanna alla pena di 5 anni di reclusione, ridotta in secondo grado a 4 anni in base a considerazioni di diritto intertemporale, essendo intervenuta proprio in quell'epoca una novella legislativa (cfr. pag. 15 e 17). Richiesto dal Presidente di esprimersi al proposito dei fatti del 1995, il AC 1 si è giustificato sostenendo che i genitori della fanciulla avrebbero saputo della relazione e vi avrebbero consentito, ma che poi, per una ripicca nei suoi confronti dettata da altri motivi, l'avrebbero denunciato.

E. 3.8

Il AC 1 ha espiato 2/3 della pena inflittagli a partire dall'11 luglio 1996, ottenendo la libertà condizionale il 19 luglio 1999 (dettagli in: doc. TPC 19). Durante l'espiazione si è reso colpevole di evasione, per non essere rientrato da un congedo, essendosi ubriacato ed avendo incontrato un'amica. Per questo motivo con sentenza 10 maggio 1999 del Tribunale di _____ è stato condannato ad otto mesi di detenzione sospesi condizionalmente per evasione. Il nostro ordinamento non conosce il reato di evasione, per il che questa condanna non è rilevante agli occhi della Corte. Si rileva comunque che essa non ha avuto un particolare peso neppure in Portogallo, essendo stata sospesa nonostante la precedente carcerazione (ciò che qui non sarebbe stato possibile ostandovi l'art. 67 CP) e non avendo impedito la sua liberazione anticipata dalla pena che stava espiando, decisa dopo poco più di due mesi dalla nuova condanna.

E. 3.9

Il 10 novembre 2003, il Tribunale di _____ ha condannato il qui accusato al pagamento di un'ammenda di Euro 3.-- al giorno per 90 giorni, per un totale di Euro 270.--, per guida in stato di grave ebbrezza (2.3 per mille). Al dibattimento l'accusato ha riferito anche di un ulteriore episodio di guida in stato d'ebbrezza, durante il quale sarebbe incorso in un incidente della circolazione procurandosi anche delle ferite di una certa gravità (incidente menzionato anche nel verbale di polizia 17 novembre 2004, classificatore acc. 20/05, sezione verbali di polizia, n. 1, pag. 3 e 4, dove però negava di avere guidato in stato d'ebbrezza).

E. 4

In un orario compreso tra le 02.00 e le 03.00 del 31 agosto 1993, la direttrice e la vicedirettrice _____ di _____, in via _____, sono state svegliate dalle grida di una donna che chiedeva loro di chiamare la polizia, affermando di essere stata violentata da due o tre uomini. La polizia è tosto intervenuta, raccogliendo le dichiarazioni espresse in "modo sconclusionato" (classificatore 13/1994, AI 31, allegato 1, pag. 1) dalla vittima. Constatato, sulla scorta del riscontro dell'etilometro pari al 2.05 per mille, che essa era "ubriaca fradicia" (ibidem) e che aveva precedenti per guida in stato d'ebbrezza, veniva accompagnata al domicilio, ed invitata a riposarsi e a ripresentarsi in polizia "quando il suo stato fisico fosse migliorato" (doc. citato, pag. 2). Cosa che essa ha fatto, presentandosi la mattina successiva. Veniva allora condotta all'Ospedale Civico per la visita medica, il cui risultato confortava l'ipotesi di una violenza sessuale. Si procedeva perciò alla sua verbalizzazione, e le indicazioni da lei fornite consentivano di procedere a due arresti, mentre che un terzo arresto andava a vuoto, in quanto il sospettato (il qui accusato) risultava essere fuggito in gran fretta, lasciando addirittura il passaporto nell'appartamento che occupava in un residence di _____. Il 2 settembre 1993 l'allora Procuratore Pubblico Edy Meli ha emanato nei confronti del AC 1 un ordine d'arresto per i fatti che in questa sede ci occupano (classificatore acc. 20/05, sezione atti istruttori, AI 1), rimasto senza esito, mentre che il 15 settembre 1993 ha proceduto alla promozione dell'accusa nei suoi confronti (AI 14). Il 7 aprile 1994 gli altri due sospettati sono stati processati avanti alle Assise Criminali di Lugano e condannati -avuto riguardo ai loro differenti ruoli- a 2 anni e 10 mesi di reclusione l'uno (come richiesto dalla pubblica accusa) e a 18 mesi sospesi condizionalmente l'altro (sentenza in classificatore acc. 20/05, nella sezione relativa a quel giudizio). La sentenza, commentando la richiesta di pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione per _____, imputato principale di quel processo, la definiva "particolarmente mite e clemente, al limite dell'indulgenza" (pag. 36), ed anche "molto mite, sia per rapporto alla descritta gravità oggettiva e soggettiva dei fatti, sia per rapporto alla severa comminatoria di pena introdotta dal legislatore con l'adozione dell'art. 200 CP" (pag. 35). Quel giudizio, ancorché concernente altri due accusati (la colpa del più compromesso dei quali veniva definita a pag. 35 come "gravissima e pesante, sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo"), nelle motivazioni affermava con chiarezza anche la responsabilità del _____ come terzo partecipante alla violenza collettiva, attribuendogli perfino il ruolo trainante di ideatore dello stupro, di leader e capo del branco, nonché di autore maggiormente violento e minaccioso nell'esecuzione dei reati (pag. 20 in basso, pag. 32 in basso, pag. 34).

E. 5

Il 3 luglio 2002 il Procuratore Pubblico Giuseppe Muschietti ha emanato un nuovo ordine d'arresto nei confronti del AC 1, annullando e sostituendo così quello del 1993

(classificatore acc. 20/05, sezione atti istruttori, AI 2). Tolto ciò, null'altro risulta essere avvenuto nei confronti del AC 1 nel periodo compreso tra la promozione dell'accusa e l'emanazione del nuovo ordine d'arresto. La Corte, alla luce del lasso di tempo di quasi 12 anni intercorso tra la data del reato e quella del primo processo, si è chinata sul tema della prescrizione dell'azione penale, accertando che essa non è intervenuta. Se è infatti pacifico che l'azione penale non è prescritta alla luce dei combinati nuovi art. 70 cpv. 1 lett. b, 70 cpv. 3 e 71 lett. a CP, in vigore dal 1° ottobre 2002, meno chiara appariva a prima vista la disamina della questione alla luce del diritto previgente, che distingueva ancora tra prescrizione relativa ed assoluta, ed in tal senso più favorevole all'imputato e quindi applicabile alla fattispecie, ponendosi in particolare la questione a sapere se non fosse intervenuta la prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 70 vCP. La risposta è come detto stata negativa, già solo alla luce della considerazione del fatto che il termine decennale in questione è rimasto sospeso per circa 3 anni, tra l'11 luglio 1996 e il 19 luglio 1999, ovvero quando il AC 1 ha espiato la pena in Portogallo, e questo in applicazione dell'art. 72 cifra 1 vCP. Ritenuta la sospensione, si ha pertanto che il termine di prescrizione ordinario è trascorso in misura di solo circa 9 anni, per il che esso sicuramente non si è compiuto. Diviene pertanto superfluo chiedersi se l'emanazione di un nuovo ordine di arresto in data 3 luglio 2002, atto sostanzialmente ripetitivo di quello del 2 settembre 1993 ed emanato proprio al fine di interrompere la prescrizione, abbia o meno esplicato l'auspicato effetto interruttivo.

E. 6

Il 12 novembre 2004 il prevenuto è sbarcato all'aeroporto di Zurigo-Kloten proveniente da Lisbona, intenzionato a recarsi in Ticino a visitare amici e parenti. Stante il predetto ordine di arresto, è stato fermato dalla polizia aeroportuale e quindi, dopo un interrogatorio, consegnato agli inquirenti ticinesi, rimanendo poi in carcere preventivo sino al dibattimento. Nel corso dell'istruzione formale, l'accusato ha inizialmente negato ogni addebito, contestando addirittura di essersi trovato in Ticino all'epoca dei fatti, oppure dichiarando di soffrire di amnesie e di non ricordare nulla al riguardo dell'oggetto delle contestazioni. In seguito, pur contestando di avere commesso reati, il prevenuto ha quanto meno riconosciuto di avere trascorso la sera del 30 agosto 1993 nella zona di _____ – _____ in compagnia di due connazionali, di avere avvicinato una donna in uno dei tanti esercizi pubblici visitati durante quella serata, e di averla condotta in auto fino alla spiaggia che la vittima ha raccontato essere stata teatro della violenza (classificatore acc. 20/05, sezione verbali PP, n. 1, verbale 24 novembre 2004, n. pag. 6 e 7): "osservo che ho conosciuto tale _____ durante una serata presso un bar; eravamo in tre (_____, un altro portoghese ed io) in quell'esercizio pubblico e stavamo bevendo della birra insieme. Mi ricordo che in quell'occasione si è avvicinata a noi una signora (non so se sia quella signora che il PP indica quale vittima). (...) ADR che, successivamente, siamo andati in giro noi quattro. Preciso che eravamo tutti un po' "bevuti". ADR che mi ricordo che ci siamo recati a divertirci, mi pare in alcuni locali pubblici, prima di finire sulla spiaggetta di _____. Per quanto mi è dato ricordare, non è per contro successo nulla di tutto quanto mi viene contestato dal PP. Il PP mi invita a dirgli cosa sia successo quella sera, rispettivamente su quella spiaggia. AD DF 1 confermo di non aver fatto nulla di male. ADR che non mi ricordo cosa sia successo perché eravamo tutti "bevuti". AD DF 1 rispondo che non vi è stata violenza ed io non ho avuto alcun rapporto sessuale con la signora in questione." Già il 28 febbraio 2005, ovvero dopo meno di 4 mesi dall'arresto, il Procuratore Pubblico ha emanato nei confronti di AC 1 l'atto di accusa che ci occupa, che

gli imputa violenza carnale e coazione sessuale aggravate siccome commesse collettivamente in correatà con _____ e _____

E. 7

luglio 2005/nh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta dei giudici:

Claudio Zali (Presidente)

GI 1

GI 2

e dagli assessori giurati:

AS 1

AS 2

AS 3

AS 5

AS 6

con la segretaria:

Manuela Frequin, vicecancelliera

Conviene oggi nell'aula penale di questo Palazzo di giustizia

per giudicare

AC 1

e domiciliato a _____

detenuto dal 12 novembre 2004;

prevenuto colpevole di:

§L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia (GP) DF 1.

Espletti i pubblici dibattimenti

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

per avere,

tra il 30 e il 31 agosto 2003,

per avere,

tra il 30 e il 31 agosto 2003,

a _____, _____ e _____, agendo in correatà con _____ e _____,

usando violenza e minaccia, comunque rendendola inetta a resistere, costretto PC 1 a subire un coito anale?

E come meglio descritto nell'atto d'accusa.

Considerato, in fatto ed in diritto

visti gli art. 11, 18, 36, 41, 55, 63, 64, 68, 69, 189, 190, 200 CP;

E. 8

Sul tema dell'intensità del proposito criminale del AC 1 e della premeditazione dell'aggressione sessuale, la Corte ha rilevato che -a rigore di logica- si deve ritenere che l'intenzione di avere rapporti sessuali con la vittima fosse presente già nel momento in cui l'accusato si è nascosto nel bagagliaio della Renault del _____, e la vittima è stata indotta a salire in auto con l'inganno, prospettandole appunto l'assenza di colui che l'aveva importunata in precedenza e ritenendo (tra l'altro sbagliando) che essa non sarebbe salita in auto se vi avesse visto il AC 1. L'esistenza di siffatto proposito, ancorché senza un vero e proprio accordo esplicito tra i correi, era stata ammessa dal _____ nel corso del procedimento penale a suo carico (cfr. la sentenza 7 aprile 1994 della Corte delle assise criminali, pag. 19 e 20), ed è stata confermata dal prevenuto in occasione del presente dibattimento (verbale, pag. 5): " A domanda del Presidente, rispondo che al momento in cui mi sono nascosto nella vettura era presente il proposito o quantomeno l'ipotesi di commettere la violenza sessuale. Quanto ai rispettivi ruoli ritengo di avere avuto un ruolo paritario con gli altri due e non di essere stato il capo. Quanto all'idea, è nata in comune anch'essa e non è stata frutto di una mia iniziativa, ritengo che nell'occasione si sia agito con improvvisazione." E' pertanto corretta l'indicazione dell'atto di accusa, che individua l'inizio del compimento del reato al momento in cui la vettura, con il AC 1 nascosto nel bagagliaio, affianca la vittima, e gli altri due correi la invitano a salire per condurla a Campione d'Italia, ben sapendo di essere in realtà intenzionati a condurla altrove per usarle violenza.

E. 9

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

per avere, tra il 30 e il 31 agosto 2003,

a _____, _____ e _____, agendo in correatà con _____ e _____,

usando violenza e minaccia, comunque rendendola inetta a resistere, costretto _____ a subire tre congiunzioni carnali;

per avere, tra il 30 e il 31 agosto 2003,

a _____, _____ e _____, agendo in correatà con _____ e _____,

usando violenza e minaccia, comunque rendendola inetta a resistere, costretto PC 1 a subire un coito anale;

2. Di conseguenza, AC 1, è condannato:

1. PC 1

2. AS 1

3. AS 2

4. AS 3

5. AS 4

6. AS 5

7. AS 6

8. AS 7

9.GI 1

10.GI 2

E. 10

Come già i correi nel loro procedimento, anche l'imputato ha tentato di attribuire almeno parte della responsabilità dell'accaduto al consumo (o all'abuso) da parte sua di bevande alcoliche durante quella serata, rilevando di avere iniziato a bere già nel tardo pomeriggio, e di avere continuato per tutta la sera, per il che si sarebbe trovato al momento dei fatti in situazione di ubriachezza. La Corte ha vagliato l'argomentazione nell'ottica (auspicata dal prevenuto) di una possibile sua scemata responsabilità, concludendo in senso negativo, ovvero per l'inesistenza di un influsso giuridicamente rilevante del consumo di alcol sulla sua capacità di determinarsi, dopo avere ricostruito con ragionevole precisione i consumi di bevande alcoliche del prevenuto sulla scorta delle dichiarazioni del correo _____ come pure di quelle dello stesso AC 1. Secondo il _____, chiamato ad esprimersi dettagliatamente sul tema in occasione del verbale di interrogatorio del 25 novembre 1993 (classificatore 13/1994, AI 1.10, pag. 8): " quella sera tra le 17.00 e le 24.00 avrò bevuto circa 2 litri di birra. Ho incominciato con un birrino al _____ di _____ verso le 17.00 poi alla _____ di _____ e fino alle 20.30 avrò bevuto tre o quattro o cinque birrini (io bevo sempre birrini). Un altro birrino l'ho bevuto mentre andavo a _____ in un paese di cui non conosco il nome, vicino a _____. Non l'avevo mai detto prima di questo paese. A cena ho bevuto un altro birrino. Da _____ ce ne siamo andati alle 22.30 e siamo rimasti al _____ _____ fino alle 23.30 dove ho bevuto un birrino, massimo due. Al ristorante del _____ avrò bevuto ancora due o tre birrini fino alle 24.00 o 24.10." Questi consumi dovrebbero essere speculari a quelli del prevenuto, atteso che si beveva in compagnia e si procedeva perciò a "giri" di bevande (in tal senso: verbale dibattimentale, pag. 5, in cui il prevenuto riconosce di avere consumato quanto il _____), e sulla scorta di queste dichiarazioni, l'ufficio bioanalitico, interpellato in occasione del primo procedimento, aveva concluso per un'alcoolemia massima dello 0.60 per mille, tra le 01.00 e le 02.00 del 31 agosto 1993 (sentenza 7 aprile 1994, pag. 16), per il che al _____ nulla era stato riconosciuto a titolo di scemata responsabilità nel giudizio a suo carico. Leggendo però il verbale in favore dei prevenuti, ed in particolare non attenendosi all'indicazione del _____ del consumo di "birrini" (cioè dosi da 0.2 litri), ma computando invece delle vere e proprie birre (0.3 litri), ed anche, laddove indicato, delle "birre da mezzo" (0.5 litri), si poteva al limite ritenere un consumo pro capite di 3.5 litri di birra nell'intero lasso di tempo, ossia quanto dichiarato dal _____ all'odierno dibattimento (verbale dibattimentale, pag. 6). Nemmeno in questa ipotesi, tuttavia, il _____ ed il AC 1 andavano ritenuti ubriachi al punto di trovarsi in stato di scemata responsabilità. Infatti, effettuando un calcolo empirico sulla base del prontuario del Laboratorio Bioanalitico di Lugano, secondo il quale per un uomo del peso di 80 kg (AC 1

ha dichiarato che all'epoca dei fatti pesava 78/79 kg, verbale dibattimentale, pag. 5) l'assunzione di 3 dl di birra comporta l'aumento dello 0.15 per mille del tasso alcolemico nel sangue. Pertanto l'assunzione di 3,5 litri di birra comporta un tasso di 1.75 per mille. Deducendo quanto smaltito dall'organismo nelle almeno 7 ore intercorse dall'inizio dell'assunzione di alcolici alla commissione del reato (0.15 per mille ogni ora secondo le indicazioni del Laboratorio Bioanalitico), si ha che il valore relativo all'alcol assunto deve essere ridotto di 1.05 per mille, ragione per cui il computo finale del tasso è dello 0.7 per mille, ben lontano dal valore del 2 per mille, a partire dal quale può essere presunta una scemata responsabilità (DTF 122 IV 49). L'accusato al dibattimento ha invero addotto un consumo maggiore di alcolici rispetto a quanto indicato all'epoca dal _____ (confermato al dibattimento). Il prevenuto, pur riconoscendo di avere bevuto quanto gli altri e non di più, ha dichiarato infatti di avere tracannato circa

E. 11

TE 1

E. 12

TE 2

E. 13

IE 1

Per la Corte delle assise criminali

Il presidente

La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia	fr.	2'000.--
Inchiesta preliminare	fr.	300.--
Testi	fr.	85.--
Interpreti	fr.	55.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco	fr.	100.--
fr.		2'540.--

=====

E. 15

Il crimine commesso dal AC 1 il 30/31 agosto del 1993 in correità con i suoi due compari è di elevata ed inusuale gravità nel contesto delle violenze sessuali. La vittima è stata reiteratamente stuprata e costretta ad altri atti sessuali dai suoi aggressori, che nemmeno hanno receduto allorché il di lei corpo non ha retto all'affronto. Senza alcuna remissione, nemmeno di fronte al ribrezzo, il AC 1 ed i suoi bravi l'hanno spedita nel lago affinché si lavasse sommariamente dalle sue feci, e quindi l'hanno nuovamente violentata a ripetizione, senza risparmiarle percosse e minacce di morte, che essa ha sicuramente preso per vere, cumulando all'oltraggio al suo corpo anche il timore che dopo di ciò le sarebbe stata tolta la vita. Basti dire, per bene inquadrare la gravità oggettiva del reato, che la stessa difesa ha riconosciuto che si tratta di " fatti che suscitano ribrezzo ed indignazione ". AC 1 giunge a giudizio per i fatti del 1993 come 29enne già abbondantemente compromesso con la

giustizia, avendo assommato ben 6 precedenti penali. Poco conta il fatto che i primi 5 siano “solo” decreti d'accusa per reati tutto sommato minori. Quello che salta all'occhio è la pervicacia nel commettere sempre nuovi reati a dispetto delle condanne inflittele, anche a pene non sospese condizionalmente, e quindi espilate. Anzi, ai 5 primi piccoli precedenti se ne aggiunge un sesto, ben più grave, che gli vale una pena da espilare di ben 12 mesi, non espilata perché egli ripara all'estero. Sanzione anche questa inefficace, visto che lo ritroviamo in Svizzera entro il periodo per il quale era stato espulso, a macchiarsi della vergognosa violenza per la quale è oggi a giudizio. Il desolante quadro che ne esce, è quello di un AC 1 privo di ogni volontà di emendamento, incurante di ogni norma legale, irriducibile nonostante le sanzioni emesse a suo carico, che egli anzi sfida, commettendo deliberatamente il nuovo reato di violazione del bando per tornare in Svizzera con l'asserita intenzione di cercarvi lavoro. Ad un mese esatto dal suo rientro, dopo un'oziosa serata di bevute in vari locali con due compari tutto sommato occasionali (non erano infatti amicizie o conoscenze di lunga data), individua una vittima, colpevole di averlo prima fatto eccitare al _____ accettando il suo grossolano corteggiamento fatto di palpeggiamenti alle gambe e forse anche al seno, e soprattutto di avere poi (e ciò nonostante) rifiutato di fargli scaricare la libidine in un rapido amplesso, magari da estendere ai gregari, per un po' d'eccitazione supplementare. Nell'egoistica logica del AC 1 ciò non è però consentito, ed allora egli trascina (senza invero troppo faticare) gli altri due incensurati in quella che inizia forse come una bravata, ma che ben presto diviene proposito di orrenda violenza collettiva, portato avanti con brutalità, rozzezza, assenza di scrupoli e notevole determinazione criminale, se si considera che la vittima si è dibattuta e ha chiesto requie per il non breve tragitto da _____ al luogo dello stupro, e quindi, sulla spiaggia, consumato con altrettanta implacabile determinazione e addirittura ribadito dopo la pausa per consentire alla vittima di lavarsi. Dal profilo della vita anteriore, della futilità dell'egoistico movente -soddisfacimento della propria animalesca pulsione-, del ruolo avuto in seno alla banda, della brutalità dell'esecuzione e dell'assenza di qualunque riguardo per la vittima, il AC 1 appare pesantemente compromesso, e ne emerge una colpa soggettivamente molto grave per fatti che oggettivamente sono altrettanto gravi. Immediatamente dopo i fatti egli si è reso irreperibile, il che non mitiga evidentemente la sua colpa. A favore dell'accusato, che al dibattimento si è comportato correttamente, depono la confessione resa in aula, che ancorché tardiva è comunque meglio di nessuna confessione, e ha quanto meno rappresentato un abbozzo di presa di responsabilità, oltre ad avere, in guisa di gesto di rispetto, risparmiato alla Corte lo stucchevole esercizio di contestargli in aula tutti gli elementi di prova che avrebbero condotto al medesimo risultato di ritenerne la colpevolezza. Va inoltre tenuto conto del tempo trascorso, ancorché non come attenuante specifica, come richiesto dalla difesa, ma solo in forma di circostanza di attenuazione generica. Il computo del tempo trascorso inizia in effetti al più presto dopo il processo subito in Portogallo nel 1996 (cioè dopo l'insieme dei fatti per i quali oggi si emette la pena). Nulla cambierebbe comunque se si volesse computare il tempo già a partire dal 1993, dovendosi in tal caso accertare che l'accusato non ha tenuto buona condotta per la pesantissima ricaduta nell'illecito dell'estate del 1995. A fronte del tempo trascorso, che è lungo anche computandolo dal 1996, la Corte ha ritenuto di non dovere accordare l'attenuante specifica per il motivo del successivo comportamento del AC 1. Risulta infatti, come già visto, che egli ha subito una nuova condanna per evasione nel 1999. E' ben vero che quei fatti non sono costitutivi di reato in Svizzera (ed in tal senso non se ne è tenuto conto per ritenerlo maggiormente pregiudicato di quanto non sia già), ma nel giudizio circa

la buona condotta la Corte ritiene di potere tenere comunque in considerazione il fatto che egli non si è attenuto alle norme di comportamento del paese in cui risiedeva, commettendovi quello che in Portogallo è un reato. Oltre a ciò, risulta a carico dell'accusato un'altra condanna penale per guida in stato d'ebrietà nel 2003 (ebrietà pesantissima, pari al 2.13 per mille), circostanza che per lui non ha affatto carattere episodico, ma denota la persistenza in quei comportamenti già ripetutamente palesati e sanzionati in Svizzera. Siamo perciò anche qui ben lontani dalla nozione di buon comportamento, specie se si considera che al dibattimento, parlando dell'incidente d'auto in cui è incorso, ha ammesso che era stato frutto di un'ulteriore ebrietà al volante, fattispecie per la quale egli risulta perciò essere stato incorreggibile almeno sino all'asserita svolta nella sua vita determinata dalla nuova compagna. Si è infine tenuto conto quanto meno dei problemi del AC 1 legati al consumo di alcolici, all'asserita volontà di cambiamento e al quadro positivo presentato in particolare dalla nuova compagna, come pure del fatto che dovere tornare in carcere in questo momento, dopo tanti anni dai fatti, sia particolarmente duro ed incisivo per il condannato.

E. 16

Il AC 1, oltre alle attenuanti testé riconosciutegli e alle altre da lui invocate, si prevale anche del suo diritto alla parità trattamento rispetto ai correi giudicati nel 1994, in particolare il _____, che avrebbe avuto una colpa pari o addirittura maggiore della sua, auspicando perciò che le pene erogate in quella sede costituiscano una sorta di pietra di paragone per la sanzione a suo carico, e che poi si consideri ancora il lungo tempo trascorso e si effettui il concorso retrospettivo con i fatti del 1995, computando quindi i 4 anni espiati. L'art. 8 della Costituzione federale promuove il principio di uguaglianza, in base al quale tutti sono uguali di fronte alla legge e nessuno deve subire discriminazione per le sue origini, la sua razza, sesso, età, ecc.. In questo principio trova origine quello della parità di trattamento processuale secondo cui ognuno deve essere giudicato in misura uguale a chi ha commesso gli stessi fatti e reati nelle stesse circostanze. Tuttavia, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza, il confronto tra due casi concreti suole essere in generale infruttuoso, soprattutto in un procedimento penale, diverse essendo quasi sempre in ognuno di essi le circostanze soggettive ed oggettive che il giudice è tenuto a considerare (DTF116 IV 292). Si tratta perciò di un principio ad ampio spettro, che funge da monito al giudice nel suo agire secondo legalità ed equità, impedendogli di cadere nell'arbitrarietà. Non è invece concretamente possibile un'applicazione precisa e simmetrica di un tale principio, troppe risultando le considerazioni che il giudice, in sede di commisurazione della pena è tenuto a fare, dovendosi in definitiva ammettere che ogni caso presenta le proprie particolarità ed è perciò di per sé stante, che ogni persona, dunque ogni reo, è unica, con un proprio modo di pensare ed agire, anche nell'illecito, e con un proprio bagaglio di esperienza, così da rendere irriproducibile il cosiddetto aspetto soggettivo del reato, importante quanto quello oggettivo ai fini della quantificazione della pena. Inoltre, invocare il principio di parità di trattamento prevalendosi di un giudizio precedente della stessa specie che però risulta contrario al diritto, è in ogni caso escluso, stante la violazione del principio di legalità, che è prevalente (cfr. *Rechtsgleichheit*, Beatrice Weber Dürler in *Thürer/Aubert/Müller*, *Verfassungsrecht der Schweiz*, §41, pag. 667; DTF 123 II 254, consid. 3c), non esistendo quindi il diritto alla parità di trattamento nell'illecito. Il caso in questione è molto particolare, visto che la sentenza invocata dalla difesa riguarda i medesimi fatti qui a giudizio, avendo statuito sui reati dei correi del AC 1. Essa non può di principio essere senz'altro disattesa dall'odierna Corte, la quale non può però nemmeno essere

eccessivamente vincolata nell'esercizio del proprio potere d'apprezzamento. La corretta soluzione deve perciò essere quella per cui l'odierna Corte si determina secondo il proprio libero convincimento, dando però ragione con attenzione dei motivi per i quali dovesse discostarsi in maniera significativa da quel pronunciamento. Una prima elementare considerazione, che è motivo per giustificare una diversità di trattamento tra i correi AC 1 e _____ (mentre che il _____ fa storia sé, avendo delle responsabilità anche oggettive notevolmente minori), è data dalla differenza della situazione soggettiva del AC 1 rispetto a quella del _____. Come si è accertato in precedenza, il AC 1 era pluripregiudicato, mentre che il _____ era incensurato, il che gli è valso uno sconto di pena (sentenza 7 aprile 1994, pag. 36) di cui AC 1 non può beneficiare. Inoltre, va sicuramente considerato il diverso (e più grave) ruolo del AC 1 nel contesto di quel reato, essendosi accertato che egli è stato l'ideatore della violenza ed il capo della gruppo costituitosi nell'occasione. Per questi motivi ne consegue il logico accertamento del fatto che la stessa Corte del 1994 avrebbe sicuramente inflitto al _____, qualora l'avesse giudicato, una pena sensibilmente superiore ai 2 anni e 10 mesi comminati al _____. Vi è quindi, in virtù della diversa situazione soggettiva, un primo motivo per relativizzare la portata del confronto con la sentenza che ha condannato il _____. Una seconda considerazione che impone di relativizzare la portata dell'auspicato raffronto deve essere desunta dalle motivazioni della sentenza del 7 aprile 1994. Come si è visto (consid. 4), essa reputava la colpa del _____ (che è sensibilmente inferiore a quella del AC 1) come "gravissima e pesante, sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo" (pag. 35) e pertanto considerava "particolarmente mite e clemente, al limite dell'indulgenza" la pena proposta per lui dal Procuratore Pubblico (pag. 36). Si tratta, a non averne dubbi, di parole di aspra critica nei confronti del Magistrato inquirente, e del resto la stridente contrapposizione dei termini qui sopra trascritti non concede altra chiave di lettura. Sennonché, quella Corte, che non vi era vincolata, ha nondimeno ritenuto di aderire alla richiesta del Procuratore Pubblico, condannando il _____ alla pena per lui richiesta. Non spetta alla scrivente Corte di ravvisare contraddittorietà in siffatta decisione, ma quanto meno deve valere la trasposizione alla sentenza della predetta valutazione espressa da quella medesima Corte nei confronti della richiesta di pena, e perciò va ritenuto oggi, sulla scorta di valutazioni contenute in quella stessa sentenza, che il giudizio nei confronti del _____ è stato particolarmente mite e clemente, al limite dell'indulgenza, ovvero che ogni possibile margine d'apprezzamento nella determinazione della pena è stato utilizzato in suo favore. L'odierna Corte non ritiene di dovere essere vincolata da quella sentenza all'emanazione in favore del AC 1 di una sentenza altrettanto mite, clemente ed indulgente, non ravvisando motivo alcuno per procedere in tal senso nei fatti del 1993, visti oltretutto i suoi precedenti. Il fatto che la pena del AC 1 per i fatti del 1993 sia una pena di base, alla quale occorre cumulare l'adeguato aumento per i fatti del 1995 nulla muta (in senso favorevole all'accusato) a questa considerazione. Anzi, il solo fatto che vi siano degli altri gravi reati da considerare nel giudizio complessivo, oltre a quelli esecrandi del 1993, è per la Corte ulteriore motivo, se ve ne fosse ancora bisogno, per astenersi dall'esercizio di ingiustificata indulgenza, mentre che il _____ ha in seguito quanto meno dimostrato di meritare la clemenza con cui è stato trattato, avendo dato buona prova di sé nei 12 anni successivi. In definitiva, la Corte ritiene di avere ravvisato sufficienti motivi per non considerarsi particolarmente legata, nel stabilire la pena per il AC 1, dalla condanna del _____ a 2 anni e 10 mesi di reclusione, reputando che vi sia pertanto lo spazio, senza per questo eccedere in apprezzamento o ledere il diritto alla parità di trattamento, per

computare in misura anche sensibilmente più elevata la pena (teorica) a suo carico per i fatti del 1993.

E. 17

Giusta l'art. 68 cifra 2 CP, se il giudice deve giudicare di un reato punito con pena privativa della libertà personale, che il colpevole ha commesso prima di essere stato condannato ad una pena privativa della libertà personale per altro fatto, il giudice determina la pena in modo che il colpevole non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio. Come si vede, la norma impone esplicitamente di evitare che l'autore possa essere punito più severamente di come lo sarebbe se tutti i delitti fossero giudicati nella medesima istanza, il giudice deve pertanto domandarsi come avrebbe fissato la pena in caso di concorso simultaneo e di seguito fissare, tenendo conto della pronuncia già emessa, il supplemento di pena. Questa situazione, denominata concorso retrospettivo, prescrive al giudice, per la sua natura forzosamente artificiosa, un particolare rigore nella commisurazione della pena, dovendosi prima fissare chiaramente la pena (teorica) addizionale dipendente dal reato o dai reati commessi prima dell'originaria condanna, e poi determinare l'aumento della pena per tenere conto dei reati commessi in seguito (DTF 118 IV 121, consid. 2c) oppure, analogamente, qualora consideri più grave il reato successivo alla prima condanna, dopo avere quantificato la pena per tale illecito, egli ne determinerà l'aumento per tenere conto del reato commesso in precedenza (DTF 118 IV 121, con riferimento a DTF 116 IV 17, consid. 2b).

E. 18

Nel caso concreto, il reato più grave di cui il _____ deve rispondere è quello di violenza carnale aggravata ai sensi dei combinati art. 190 e 200 CP, relativo ai fatti del 30/31 agosto 1993, per il quale vi è una comminatoria di pena che arriva fino a 15 anni di reclusione, mentre che per i ripetuti atti sessuali con fanciulli ai sensi degli art. 68 cifra 1 e 187 cifra 1 CP essa è di 7 anni e 6 mesi di reclusione. La Corte è perciò chiamata a determinare la pena per i fatti del 1993, quindi ad aumentarla adeguatamente per i fatti dell'estate/autunno 1995 commessi in Portogallo, stabilendo così quella che sarebbe la pena complessiva pronunciata in un unico giudizio. Dopo deduzione, da questa pena complessiva, di quella espiata in Portogallo, ne risulta la pena aggiuntiva che gli viene inflitta nell'odierno processo. Irrilevanti nel computo sono di contro le successive sanzioni per il reato di evasione, reato inesistente in Svizzera la cui pena fu comunque sospesa, e di guida in stato d'ebrietà, per la quale è stata emanata una pena detentiva, ma convertita in pena di natura pecuniaria. Tali successive sanzioni, pertanto, non aggravano e non alleviano la situazione del ACCO1 ai fini della pronuncia dell'odierna pena aggiuntiva.

E. 19

L'estrema gravità dei fatti del 1993, costitutivi di violenza carnale e coazione sessuale aggravate, e la notevole entità della colpa dell'imputato, già pluripregiudicato e comandante di quell'azione, sono già state ripetutamente esplicitate nei considerandi che precedono. Questa Corte ritiene che per quei fatti terribili la giusta pena per il AC 1 avrebbe potuto raggiungere ed anche eccedere i 5 anni di reclusione, senza con questo eccedere in severità. Del resto, dalla lettura di quella sentenza, emerge chiaramente che anche la Corte del 1994, seppure clemente con gli imputati minori, lo avrebbe sanzionato in misura ben maggiore dei 2 anni e 10 mesi di reclusione inflitti al _____ in ragione dei suoi precedenti e della maggiore colpa. Questa pena deve essere adeguatamente aumentata in ragione dei

successivi reati del 1995. Anche questi fatti sono di estrema gravità, così come sottolineato dalla Corte che gli ha inflitto 4 anni di reclusione, ritenuto il minimo legale di 3 anni ed un massimo di 10 (cfr. l'art. 172 CP portoghese, doc. dib. 1). Il AC 1, infatti, facendo leva sulla fiducia riposta in lui dai genitori della fanciulla, ha avuto la possibilità di avvicinarla, ed immediatamente ne ha approfittato per l'egoistico scopo di dar sfogo alle sue basse pulsioni. Non pago di avere in tal modo "conquistato" la giovane preda, ha trovato sollazzevole ripetere i suoi sfoghi con cadenza settimanale per circa 4 mesi, consumando con la sua vittima, degradata ad oggetto sessuale, la congiunzione carnale completa per una quindicina di volte, fermato non già da un tardivo ripensamento, ma solo per il motivo che il muro del silenzio sul quale confidava per continuare ad agire indisturbato si era spezzato. La reiterazione di questo reato è uno degli elementi qualificante della notevole colpa del AC 1 (esplicito: DTF 123 IV 53: "... il est évident que les cas sont plus graves lorsque l'auteur a agi à plusieurs reprises ..."). Inoltre va considerata, in assenza di scemata responsabilità, la notevole differenza di età (non si tratta pertanto di un cosiddetto amore giovanile) e la di vasta esperienza di vita del AC 1 che era all'epoca sposato per la seconda volta, oltre ad avere avuto altre relazioni importanti, e padre di numerosi figli, ovvero investito di compiti educativi. In questa situazione ben si sarebbe potuto pretendere da lui che si astenesse dal dedicare morbose attenzioni ad una 13enne e che cercasse altrove di dar sfogo alla libidine non consumata nel matrimonio. Averlo fatto in queste circostanze, ovvero potendo reperire altrove delle relazioni più congrue, è pertanto lo specchio del notevole e consueto egoismo del AC 1, che a tutto il resto, anche all'integrità sessuale di una tredicenne, antepone il proprio interesse. La Corte ha esaminato anche la casistica esposta nella citata DTF 123 IV 53, ed in particolare il raffronto -sia pure con le dovute distinzioni- con i precedenti di cui alle DTF 119 IV 309, 120 IV 6, molto pesanti per effetto della ripetizione (ma anche per la presenza del rapporto educativo, qui assente), e di cui alla sentenza 5 giugno 1984 del TF citata a pag. 54, relativo alla condanna a due anni di detenzione per un solo atto consensuale con la figlia dell'amica. Essa ha preso atto anche di precedenti di segno opposto, come in particolare la recente sentenza 6S.469/2004 del 25 maggio 2005 del Tribunale federale, che ha confermato, seppure definendola "certes clémente", la pena di 18 mesi sospesi (alla quale la corte cantonale era giunta comprimendo la teorica pena di 21 mesi di detenzione e riducendo la pena di 3 anni inflitta in prima sede), per una sola penetrazione parziale, ottenuta però con la forza, risalente a vari anni prima. Alla luce di tutte le circostanze del caso in esame, e visti i predetti precedenti, la Corte ritiene comunque adeguato alla colpa del AC 1 di ritenere per i ripetuti atti sessuali con fanciulli commessi nel 1995 un aumento della pena precedente pari ad almeno 2 anni. Si ha pertanto che la pena di base complessiva per il prevenuto, per i reati del 1993 e quelli del 1995 è, seppure non di molto, superiore a 7 anni di reclusione. Da questa pena non vi sono particolari attenuanti da portare in deduzione. Come detto, la confessione dell'ultima ora viene riconosciuta, così come il comportamento processuale, ma sono circostanze di poco conto. La Corte considera maggiormente il tempo trascorso ed anche (ma in parte si tratta in fondo della medesima circostanza) la particolare circostanza di ritrovarsi nuovamente in carcere a vari anni di distanza, quando invece sembrava infine avviato un percorso di recupero alla civile convivenza. Tutto questo considerato, la pena complessiva a carico del AC 1 viene determinata in 6 anni e 6 mesi di reclusione, ragione per cui, dopo il computo dei 4 anni ai quali è già stato condannato, la pena aggiuntiva emessa a suo carico da questa Corte è di 2 anni e 6 mesi di reclusione, con computo del carcere preventivo sofferto. In un'ottica molto semplicistica, dimentica dei complessi problemi di concorso retrospettivo, ma forse non

priva di una sua logica retributiva, si osserva che questa pena aggiuntiva, tolto quanto il AC 1 ha già pagato per i successivi reati, è comunque di 4 mesi inferiore a quella a suo tempo inflitta al _____, seppure a fronte di maggiori responsabilità.

E. 20

Secondo l'art. 55 cpv. 1 CP, lo straniero condannato alla reclusione o alla detenzione può essere espulso dal territorio svizzero per un tempo da 3 a 15 anni (in caso di recidiva, a vita). L'espulsione è in primo luogo una misura di sicurezza a tutela dell'ordine pubblico e nel contempo anche una pena cui sono applicabili i dettami del già menzionato art. 63 CP. L'accusato possiede dei legami con la Svizzera; risiedendovi parte dei suoi fratelli. Egli vive però da molti anni in Portogallo, suo paese d'origine, nel quale si situa indubbiamente il centro dei suoi interessi professionali ed affettivi, e dal 1993 non ha più fatto ritorno in Svizzera. Anche in questi anni, i legami familiari sono stati preservati per il motivo che i familiari risidenti in Svizzera si sono costantemente recati in Portogallo per visitare lui e gli altri parenti, per cui non vi è motivo di ammettere che il rapporto con i familiari sarebbe compromesso dalla pronuncia dell'espulsione. Espulso una prima volta nel 1989, il AC 1 è comunque tornato in Svizzera e ha delinquito ancor più pesantemente. Per questo motivo, e data la natura dei reati commessi, si può ben ammettere che egli possa costituire un problema per la sicurezza pubblica, interesse preminente nelle considerazioni della Corte rispetto ai suoi legami con il nostro paese. D'altronde, lo stesso AC 1 ha espresso il desiderio di tornare in patria dopo la presente vicenda processuale e di proseguirvi il proprio cammino professionale ed affettivo, non opponendosi pertanto alla pronuncia dell'espulsione. Considerata la gravità del reato commesso, ritenuto che si tratta della seconda espulsione, e che la prima sanzione accessoria non gli aveva impedito di tornare in Svizzera a delinquere, la durata della stessa viene fissata in 15 anni. Nelle circostanze date, la Corte non ha motivo di ritenere che la sospensione condizionale della pena accessoria possa essere di utilità, ed indurre l'accusato a migliore consiglio. Egli, come detto, vede il proprio futuro in Portogallo, e non vi è pertanto motivo o ragione per sospendere l'esecuzione della pena accessoria, dovendosi al contrario formulare prognosi negativa per il AC 1 che mai si è adattato alla vita in Svizzera.

E. 21

La parte civile ha aggiornato le proprie richieste in data 6 luglio 2005 (doc. dib. 7), postulando l'attribuzione di fr. 20'000.-- in risarcimento del torto morale subito e fr. 6'588.20 per spese di patrocinio, pretese al cui principio l'imputato non si è opposto, rimettendosi ai vigenti criteri stabiliti da dottrina e giurisprudenza quo alla determinazione dei relativi importi.

E. 21.1

Appare in effetti del tutto pacifico l'assunto per cui la vittima di una violenza carnale aggravata è lesa pesantemente nella propria personalità e può rivendicare il risarcimento del torto morale subito. La richiesta di fr. 20'000.-- formulata a tal titolo dalla vittima è elevata, ed eccede gli importi normalmente attribuiti in caso di violenza carnale, che a seconda delle circostanze si attestano sui fr. 10/15'000.--. Questo è però un caso di particolare gravità, come risulta dall'applicazione dell'art. 200 CP (oltre che dalla documentazione versata in atti dalla parte civile a riprova della propria sofferenza), ragione per cui l'importo di fr. 20'000.-- può senz'altro essere ritenuto giustificato nel solco della giurisprudenza vigente (cfr. DTF 125 III 274 e riferimenti).

E. 21.2

La pretesa per spese di patrocinio appare giustificata per rapporto all'impegno richiesto al legale dal caso in esame. Tenuto conto dell'opera di consulenza ed assistenza, nonché della preparazione, rispettivamente la presenza al processo, l'indicazione di un dispendio di tempo 24 ore e 25 minuti appare congrua, e le spese vive esposte rientrano nella norma, per il che l'intera pretesa di fr. 6'588.20 merita protezione (doc. dib. 7).

E. 22

Alla parte civile spetta pertanto un risarcimento totale di fr. 25'588.20. Essa ha già ricevuto fr. 1'000.-- dal _____ nell'imminenza del primo processo (cfr. sentenza 7 aprile 1994, pag. 10), importo che va dedotto dal suo credito, che è pertanto di fr. 24'588.20.

E. 23

Le spese del procedimento, con una tassa di giustizia di fr. 2'000.--, sono a carico dell'imputato. Rispondendo _____ affermativamente a tutti i quesiti, tranne che ai n. 2, 3.1, 3.2; visti gli art. _____ 11, 18, 36, 41, 55, 63, 64, 68, 69, 189, 190, 200 CP; 9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: 1. AC 1 1.1 violenza carnale aggravata siccome commessa collettivamente; per avere, tra il 30 e il 31 agosto 2003, a _____, _____ e _____, agendo in correatà con _____ e _____, usando violenza e minaccia, comunque rendendola inetta a resistere, costretto _____ a subire tre congiunzioni carnali; 1.2 coazione sessuale aggravata siccome commessa collettivamente; per avere, tra il 30 e il 31 agosto 2003, a _____, _____ e _____, agendo in correatà con _____ e _____, usando violenza e minaccia, comunque rendendola inetta a resistere, costretto PC 1 a subire un coito anale; e come meglio descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi. 2. Di conseguenza, AC 1, è condannato: 2.1 alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena aggiuntiva a quella di 4 anni di reclusione inflittagli dal Tribunale giudiziario della Circostrizione di _____ il 18.11.1996; 2.2 al pagamento della tassa di giustizia di fr. 2'000.-- e delle spese processuali; 2.3 all'espulsione dalla Svizzera per un periodo di 15 anni. 3. AC 1 è inoltre condannato al pagamento di fr. 25'588,20 in favore della Parte Civile _____. 4. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale. Intimazione a: terzi implicati 1. PC 1 2. AS 1 3. AS 2 4. AS 3 5. AS 4 6. AS 5 7. AS 6 8. AS 7 9. GI 1 10. GI 2 11. TE 1 12. TE 2 13. IE 1 Per la Corte delle assise criminali Il presidente _____ La segretaria Distinta spese : Tassa di giustizia _____ fr. 2'000.-- Inchiesta preliminare _____ fr. 300.-- Testi _____ fr. 85.-- Interpreti _____ fr. 55.-- Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.-- fr. 2'540.-- =====